

Dott. Francesco Giambattista Nardone
Notaio



Nr. **45589** Repertorio

Nr. **12445** Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre il giorno ventiquattro del mese di luglio in Campi Bisenzio, Piazza Dante n.ro 36, in una sala del Palazzo Comunale.

(24 LUGLIO 2003)

Innanzi a me **Dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE**, Notaio residente in Prato ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza dei testimoni per avervi gli infranominandi comparenti, che ne hanno i requisiti di legge d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunziato

SONO COMPARSI

- il **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**, Ente Territoriale di Diritto Pubblico, con sede in Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante n.ro 36, codice fiscale **80016750483**, ed in sua rappresentanza, il signor:
- Dott. **RODOLFO BALDI**, nato a Pietrasanta (LU) il giorno 6 novembre 1946, nella sua qualità di Direttore Generale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Campi Bisenzio presso la Sede Municipale, munito dei necessari poteri di firma giusta il vigente Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, il vigente statuto comunale ed il connesso Regolamento per la disciplina dei contratti adottato dal Comune di Campi Bisenzio il quale interviene nel presente atto e lo stipula in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 94 del giorno 26 giugno



2003, dichiarata immediatamente eseguibile e che in copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti ed in attuazione della propria determinazione dirigenziale n.ro 9 (nove) del 23 luglio 2003 e che in copia autentica si allega a questo atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

- il **COMUNE DI CALENZANO**, Ente Territoriale di Diritto Pubblico, con sede in Calenzano (FI), Piazza Vittorio Veneto n.ro 12, codice fiscale **01007550484**, ed in sua rappresentanza il signor:

- PRESTINI RICCARDO, nato a Prato (PO) il giorno 7 giugno 1955 nella sua qualità di Direttore Generale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Calenzano presso la Sede Municipale, munito dei necessari poteri di firma giusta il vigente Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, il vigente statuto comunale ed il connesso Regolamento per la disciplina dei contratti adottato dal Comune di Calenzano il quale interviene nel presente atto e lo stipula in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 76 del giorno 30 giugno 2003, dichiarata immediatamente eseguibile e che in copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti ed in attuazione della propria determinazione dirigenziale n.ro 598 del 24 luglio 2003 e che in copia autentica si allega a questo atto sotto la lettera "D", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.



Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue:

- che il Comune di Campi Bisenzio con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 144 del 14 ottobre 2002, esecutiva ai sensi di legge, deliberava di promuovere, con il Comune di Calenzano, la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico maggioritario per la gestione delle farmacie comunali ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 bis e 116 del Decreto Legislativo 267/2000, modificando la forma di gestione delle farmacie comunali attraverso il superamento della attuale gestione in economia;
- che il Comune di Calenzano con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 103 del 30 settembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, deliberava di promuovere, con il Comune di Campi Bisenzio, la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico maggioritario per la gestione delle farmacie comunali ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 bis e 116 del Decreto Legislativo 267/2000, modificando la forma di gestione delle farmacie comunali attraverso il superamento della attuale gestione in economia;
- che gli anzidetti provvedimenti consiliari fissavano il capitale sociale della costituenda società in Euro 100.000,00 (centomila Euro e zero centesimi) e prevedevano che la liberazione dello



stesso dovesse avvenire mediante versamenti in danaro da parte dei soci costituenti nelle misure indicate negli anzidetti provvedimenti;

- che l'articolo 116, comma 2, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (in seguito indicato per brevità T.U.E.L.) concede la possibilità agli Enti Locali di costituire S.P.A. non maggioritarie per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113 bis dello stesso Testo Unico ed il secondo comma del medesimo articolo prevede che la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge 31 gennaio 1995 n. 26 convertito dalla Legge 29 marzo 1995 n. 95;
- che con D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533, è stato emanato il previsto regolamento di attuazione della normativa innanzi citata il quale regolamento all'articolo 1, comma 2, fissa l'ammontare del capitale sociale di tali società in misura non inferiore a Lire 1.000.000.000 (corrispondenti ad Euro 516.456,90);
- che non essendo la Dottrina concorde sul punto se il combinato disposto normativo innanzi richiamato, in particolar modo per quel che concerne l'ammontare minimo del capitale sociale, sia applicabile soltanto ed esclusivamente alle società di capitale partecipate, in forma maggioritaria o minoritaria, dagli Enti Pubblici e non anche alle società totalmente ed esclusivamente partecipate, sia pure nella fase costituente, dagli Enti Pubblici, i Comuni di



Campi Bisenzio e Calenzano, anche in considerazione del fatto che la costituenda società è destinata a divenire società a maggioranza pubblica successivamente alla scelta del partner privato, hanno ritenuto opportuno di sottoporre nuovamente l'argomento relativo alla costituenda società alla approvazione dei rispettivi Consigli Comunali al fine della adozione delle necessarie delibere;

- che sempre in considerazione del sopra riportato orientamento dottrinario ed al fine di fissare il capitale sociale nell'ammontare minimo previsto dalle disposizioni legislative sopra richiamate, i Comuni di Campi Bisenzio e di Calenzano, convenivano di liberare il capitale sociale della costituenda società sin dalla costituzione della stessa mediante conferimento delle rispettive farmacie, formanti rami aziendali, svolgenti attività sui rispettivi territori comunali e, nelle more dell'adozione dei necessari atti deliberativi da parte dei rispettivi Consigli Comunali, i Sindaci degli anzidetti Comuni con istanza congiunta in data 14 marzo 2003 chiedevano, al Signor Presidente del Tribunale Civile e Penale di Firenze, la designazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343 del Codice Civile di un esperto per la stima dei beni a conferirsi dai rispettivi Comuni;
- che il Signor Presidente del Tribunale di Firenze con suo provvedimento in data 2 aprile 2003 - provvedimento che firmato dalle parti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "E" omessane la lettura per dispensa avutane dai contraenti -



- nominava esperto per la valutazione dei beni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 del Codice Civile, il Dott. Silvio De Lazzer con studio in Firenze alla Via Puccinotti n.ro 61;
- che il predetto Dott.Silvio De Lazzer ha redatto, asseverandole con giuramento prestato dinanzi al Dott.Giovanna Acquisti, Notaio in Firenze in data 18 luglio 2003 la descrizione e la stima delle aziende a conferirsi, perizie che al presente atto si allegano sotto la lettera "F" (quella riguardante le farmacie di proprietà del Comune di Campi Bisenzio) e sotto la lettera "G" (quella riguardante la farmacia di proprietà del Comune di Calenzano) - omessane la lettura per dispensa avutane dai contraenti;
 - che il Comune di Campi Bisenzio con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 94 del 26 giugno 2003, come sopra allegata a questo atto sotto la lettera "A" deliberava, fra l'altro, di revocare la propria deliberazione n.ro 144 del 14 ottobre 2002, innanzi citata, di promuovere con il Comune di Calenzano la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico di maggioranza per la gestione delle farmacie comunali ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 bis e 116 del D.Leg.vo 267/2000 e di fissare il capitale sociale della costituenda società in misura pari al valore della perizia di stima attribuito dal perito nominato dal Tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile al ramo farmacie del Comune di Campi Bisenzio;
 - che il Comune di Calenzano con deliberazione del Consiglio



Comunale n.ro 76 del 30 giugno 2003, come sopra allegata a questo atto sotto la lettera "B" deliberava, fra l'altro, di revocare la propria deliberazione n.ro 103 del 30 settembre 2002, innanzi citata, di promuovere con il Comune di Campi Bisenzio la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico di maggioranza per la gestione delle farmacie comunali ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 bis e 116 del D.Leg.vo 267/2000 e di fissare il capitale sociale della costituenda società in misura pari al valore della perizia di stima attribuito dal perito nominato dal Tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile al ramo farmacie del Comune di Calenzano;

- che con atto in data 23 luglio 2003 il Direttore Generale del Comune di Campi Bisenzio adottava la relativa determinazione a contrarre come sopra allegata a questo atto sotto la lettera "B";

- che con atto in data 24 luglio 2003 il Direttore Generale del Comune di Calenzano adottava la relativa determinazione a contrarre come sopra allegata a questo atto sotto la lettera "C".

Dopo di che, previa ratifica ed approvazione da parte dei componenti di tutto quanto premesso a titolo di narrativa da valere come vera e propria dispositiva quando e ove occorra, i Comuni di Campi Bisenzio e di Calenzano, in persona dei rispettivi rappresentanti

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1.



1. I Comuni di Campi Bisenzio e di Calenzano, Enti Territoriali di Diritto Pubblico, in persona dei rispettivi rappresentanti, dichiarano di voler costituire, e con il presente atto costituiscono, ai sensi degli articoli 113 bis e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.ro 267, nonché ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995 n.ro 26, convertito dalla Legge 29 marzo 1995 n.ro 95 e del D.P.R. 16 settembre 1996 n.ro 533, una società per azioni avente:

denominazione: "FARMAPIANA S.p.A.";

sede sociale: Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36;

durata: trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050);

chiusura primo esercizio: trentuno dicembre duemilatre (31/12/2003);

La società ha per oggetto:

A.1. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente.

A.2. Costituiscono oggetto della società, a titolo esemplificativo:

- la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli



- sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
 - la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;
 - la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;
 - l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
 - la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
 - la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, ed a case di



cura, e ad ogni altro tipo di struttura socio-sanitaria pubblica o privata;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo agli anziani, giovani o disabili, case di riposo, assistenza domiciliare;
- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

A.3. Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica a Enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

A.4. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari ad essi attinenti e strumentali e comunque ritenute utili.



Può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie, precisando che l'assunzione di partecipazioni non dovrà avvenire in via prevalente, e comunque nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni; svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione delle farmacie sul territorio comunale in aree territoriali che si presentano commercialmente meno vocate;
- la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
- la realizzazione di una "carta dei diritti dell'utente della farmacia";
- la immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura delle malattie;
- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

A.5. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

A.6. La società potrà anche costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività, compatibilmente con la normativa vigente.



A.7. Sono peraltro tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali riservate, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria, l'erogazione di credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata e regolamentata dalla legge 2 gennaio 1991 n.1.

ARTICOLO 2.

1. Il capitale sociale è di **EURO 6.000.000,00** (seimilioni Euro e zero centesimi) rappresentato da n.ro 6.000.000 (seimilioni) di azioni dal valore nominale di un EURO ciascuna.

2. Tale capitale viene contestualmente assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- "**COMUNE DI CAMPI BISENZIO**" per una quota di capitale di EURO 5.020.000,00 (cinquemilioniventimila Euro e zero centesimi) pari a n.ro 5.020.000 (cinquemilioniventimila) azioni;

- "**COMUNE DI CALENZANO**" per una quota di capitale di EURO 980.000,00 (novecentottantamila Euro e zero centesimi) pari a n.ro 980.000 (novecentottantamila) azioni.

ARTICOLO 3.

1. Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato a totale e completa liberazione della propria quota come sopra assunta di Euro 5.020.000,00 (cinquemilioniventimila Euro e zero centesimi) conferisce nella costituita società, per la quale accetta l'altro costituente, la propria azienda avente ad oggetto l'esercizio di n.ro 4



(quattro) farmacie comunali ubicate nel territorio comunale del Comune di Campi Bisenzio e più precisamente:

- **Farmacia Comunale n.1** ubicata in Via Pistoiese n.ro 130 - Località San Donnino la cui attività viene svolta in locali della superficie di mq.80 (metri quadrati ottanta), concessi in locazione;
- **Farmacia Comunale n.2** ubicata in Via dei Confini n.ro 43/A, Località Capalle la cui attività viene svolta in locali della superficie di mq.40 (metri quadrati quaranta), concessi in locazione;
- **Farmacia Comunale n.3 - Farmacia Centrale** - ubicata in Via Botticelli n.ro 60 - Campi Bisenzio, la cui attività viene svolta in locali della superficie di mq.80 (metri quadrati ottanta), concessi in locazione;
- **Farmacia Comunale n.4** ubicata all'interno del Centro Commerciale "I Gigli" località Capalle - la cui attività viene svolta in locali della superficie di mq.113,14 (metri quadrati centotredici virgola quattordici), concessi in locazione;

il tutto per un valore globale di Euro 5.020.000,00 (cinquemilioniventimila Euro e zero centesimi) così come risulta dall'allegata perizia di stima.

2. Le parti, come sopra rappresentate, fanno espresso riferimento, per quanto riguarda gli enti che costituiscono l'azienda stessa, alla relazione di stima redatta dal Dott. Silvio De Lazzer come sopra allegata sotto la lettera "F".

3. La detta azienda viene conferita nella sua attuale consistenza



con precisazione che le variazioni intervenute fra la data di riferimento della perizia giurata di stima e la data odierna sono compensate da corrispondenti variazioni finanziarie. Conseguentemente i risultati della gestione del predetto periodo rimangono di esclusiva pertinenza del conferente Comune di Campi Bisenzio.

4. Le parti come sopra rappresentate precisano e danno atto che il conferimento come sopra effettuato dal Comune di Campi Bisenzio viene effettuato al valore netto in quanto dal valore degli elementi attivi, quali risultanti dalla allegata perizia giurata di stima, sono state dedotte le passività, ugualmente risultanti dalla allegata perizia di stima, che vengono assunte dalla società conferitaria.

5. La azienda viene conferita nella sua organicità economica e funzionale, con il trasferimento della proprietà, del possesso e del godimento da oggi e consta delle attività e delle passività dettagliatamente elencate nella più volte citata relazione di stima. In particolare sono oggetto di conferimento tutti gli enti mobili che arredano e corredano l'azienda; tutti i contratti di fornitura e di servizio in corso, sia attivi che passivi; i contratti di assicurazione, appalto, trasporto, mandato ed ogni altro contratto attinente alla azienda conferita; i debiti ed i crediti aziendali, di qualsivoglia genere e natura, nessuno escluso od eccettuato ma senza la garanzia da parte del conferente circa la solvibilità dei creditori ceduti.



6. Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, dichiara e garantisce la piena proprietà, libertà e disponibilità degli enti costituenti l'azienda conferita e la libertà degli stessi da pesi, privilegi, sequestri, pignoramenti e vincoli di sorta.

7. La società conferitaria continua in tutti i rapporti giuridici sia attivi che passivi, in tutti i diritti e le obbligazioni comunque facenti capo alla azienda conferita e, per essa, al Comune di Campi Bisenzio. Conseguentemente la società conferitaria subentra in ogni diritto, ragione ed obbligazione comunque facenti capo alla azienda conferita, qualunque ne sia la fonte sia nei confronti di persone fisiche, sia nei confronti di società, Enti e Pubbliche Amministrazioni.

Viene dato e preso atto fra le parti che nel patrimonio della azienda conferita non esistono beni immobili nè beni mobili registrati.

8. La quota sottoscritta dal Comune di Campi Bisenzio si intende completamente liberata senza altro obbligo del conferente verso la società conferitaria nè di questa verso quello.

Ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile le azioni corrispondenti al conferimento come sopra effettuato rimarranno inalienabili fino a quando gli amministratori ed i Sindaci non avranno, nel termine previsto dall'art.2343 del codice Civile, controllato la valutazione contenuta nella relazione dell'esperto come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "F".

ARTICOLO 4.



1. Il Comune di Calenzano, come sopra rappresentato a totale e completa liberazione della propria quota come sopra assunta di Euro 980.000,00 (novecentottantamila Euro e zero centesimi) conferisce nella costituita società, per la quale accetta l'altro costituente, la propria azienda avente ad oggetto l'esercizio della farmacia comunale ubicata in Comune di Calenzano, Località Settimello, Via Cioni n.ro 26 la cui attività viene svolta in locali della superficie di mq.140 (metri quadrati centoquaranta) di proprietà del Comune di Calenzano (ma non oggetto di conferimento), il tutto per il valore di Euro 980.000,00 (novecentottantamila Euro e zero centesimi) risultante dall'allegata perizia di stima.
2. Le parti, come sopra rappresentate, fanno espresso riferimento, per quanto riguarda gli enti che costituiscono l'azienda stessa, alla relazione di stima redatta dal Dott. Silvio De Lazzer come sopra allegata sotto la lettera "G".
3. La detta azienda viene conferita nella sua attuale consistenza con precisazione che le variazioni intervenute fra la data di riferimento della perizia giurata di stima e la data odierna sono compensate da corrispondenti variazioni finanziarie. Conseguentemente i risultati della gestione del predetto periodo rimangono di esclusiva pertinenza del conferente Comune di Calenzano.
4. Le parti come sopra rappresentate precisano e danno atto che il conferimento come sopra effettuato dal Comune di Calenzano viene



effettuato al valore netto in quanto dal valore degli elementi attivi, quali risultanti dalla allegata perizia giurata di stima, sono state dedotte le passività, ugualmente risultanti dalla allegata perizia di stima, che vengono assunte dalla società conferitaria.

5. La azienda viene conferita nella sua organicità economica e funzionale, con il trasferimento della proprietà, del possesso e del godimento da oggi e consta delle attività e delle passività dettagliatamente elencate nella più volte citata relazione di stima. In particolare sono oggetto di conferimento tutti gli enti mobili che arredano e corredano l'azienda; tutti i contratti di fornitura e di servizio in corso, sia attivi che passivi; i contratti di assicurazione, appalto, trasporto, mandato ed ogni altro contratto attinente alla azienda conferita; i debiti ed i crediti aziendali, di qualsivoglia genere e natura, nessuno escluso od eccettuato ma senza la garanzia da parte del conferente circa la solvibilità dei creditori ceduti.

6. Il Comune di Calenzano, come sopra rappresentato, dichiara e garantisce la piena proprietà, libertà e disponibilità degli enti costituenti l'azienda conferita e la libertà degli stessi da pesi, privilegi, sequestri, pignoramenti e vincoli di sorta.

7. La società conferitaria continua in tutti i rapporti giuridici sia attivi che passivi, in tutti i diritti e le obbligazioni comunque facenti capo alla azienda conferita e, per essa, al Comune di Calenzano. Conseguentemente la società conferitaria subentra in ogni diritto,



ragione ed obbligazione comunque facenti capo alla azienda conferita, qualunque ne sia la fonte sia nei confronti di persone fisiche, sia nei confronti di società, Enti e Pubbliche Amministrazioni.

Viene dato e preso atto fra le parti che nel patrimonio della azienda conferita non esistono beni immobili nè beni mobili registrati.

8. La quota sottoscritta dal Comune di Calenzano si intende completamente liberata senza altro obbligo del conferente verso la società conferitaria nè di questa verso quello.

Ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile le azioni corrispondenti al conferimento come sopra effettuato rimarranno inalienabili fino a quando gli amministratori ed i Sindaci non avranno, nel termine previsto dall'art.2343 del codice Civile, controllato la valutazione contenuta nella relazione dell'esperto come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "G".

ARTICOLO 5.

La composizione, il funzionamento ed i poteri degli organi sociali, le norme circa la formazione del bilancio e la ripartizione degli utili risultano dallo statuto che i componenti mi consegnano e che, omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti stessi, da questi e da me Notaio firmato si allega al presente atto sotto la lettera "H".

ARTICOLO 6.

I componenti convengono che l'amministrazione della società, per



tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 (cinque) membri, in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca, che viene nominato nelle persone dei signori:

- **SALVI STEFANO**, nato a Firenze (FI) il giorno 13 marzo 1962 e residente in Campi Bisenzio (FI), Via Bruno Buozzi n.ro 177, codice fiscale SLV SFN 62C13 D612B;
- **PAPI LENA**, nata a Firenze (FI) il giorno 23 febbraio 1967 e residente in Calenzano (FI), Via Guinizzelli n.ro 27, codice fiscale PPA LNE 67B63 D612J;
- **VENTURI ENZO**, nato a Porretta Terme (BO) il giorno 23 giugno 1942 e residente in Campi Bisenzio (FI), Via Siena n.ro 13, codice fiscale VNT NZE 42H23 A558V;
- **CARDELLICCHIO SALVATORE**, nato a Nardò (LE) il giorno 27 ottobre 1957 e residente in Calenzano (FI), Via del Saccardo n.ro 78, codice fiscale CRD SVT 57R27 F842A;
- **TARDUCCI VALENTINA**, nata a Firenze (FI) il giorno 26 luglio 1976 e residente a Campi Bisenzio (FI), Via Campanella n.ro 24, codice fiscale TRD VNT 76L66 D612O;

a carico dei quali non sussistono cause di decadenza od ineleggibilità ad Amministratori di società.

ARTICOLO 7.

1. A comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2003/2006 vengono nominati i signori:



- **BACCI ENRICO**, nato a Firenze (FI) il giorno 19 aprile 1971 e residente in Campi Bisenzio (FI), Via Donizzetti n.ro 59, codice fiscale BCC NRC 71D19 D612X - PRESIDENTE - (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 12030 con provvedimento pubblicato in G.U. supplemento n.36 IV Serie Speciale dell'8 maggio 2001);
- **BOSCHERINI MAURO**, nato a Pelago (FI) il giorno 12 marzo 1966 e residente in Firenze (FI), Via San Giovanni Gualberto n.ro 6, codice fiscale BSC MRA 66C12 G420P - SINDACO EFFETTIVO - (iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili in G.U. n. 77 - IV Serie Speciale in data 29 settembre 1999);
- **ZUFFANELLI GIACOMO**, nato a Sesto Fiorentino (FI) il giorno 26 novembre 1945 e residente in Sesto Fiorentino (FI), Via Bari n.ro 1, codice fiscale ZFF GCM 45S26 I684R - SINDACO EFFETTIVO - (iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili in G.U. n. 31 bis - IV Serie Speciale in data 21 aprile 1995);
- **VANNI ENRICO**, nato a Firenze (FI) il giorno 16 luglio 1953 e residente in Firenze (FI), Via A. Cocchi n.ro 39, codice fiscale VNN NRC 53L16 D612W - SINDACO SUPPLENTE - (iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili in G.U. n. 31 bis - IV Serie Speciale in data 21 aprile 1995);
- **NIERI SILVANO**, nato a Prato (PO) il giorno 24 maggio 1947, residente in Poggio a Caiano (FI), Via Aldo Moro n.ro 45, codice fiscale NRI SVN 47E24 G999I - SINDACO SUPPLENTE -



(iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili in G.U. n. 31 bis - IV

Serie Speciale in data 21 aprile 1995);

a carico dei quali non sussistono cause di decadenza od ineleggibilità ad amministratori di società.

2. L'emolumento annuale dei sindaci effettivi per il triennio di nomina viene fissato nella misura corrispondente a quella prevista dalla vigente tariffa professionale dei dottori commercialisti.

ARTICOLO 8.

Le spese del presente atto, sue consequenziali e dipendenti ammontanti presumibilmente ad Euro 16.500,00 (Sedecimilacinquecento Euro e zero centesimi) sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparsi, i quali, approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrivono qui in fine e nel margine degli altri fogli.

Dattiloscritto sotto mia direzione, da persona di mia fiducia e per quanto notasi scritto di mia mano, occupa facciate ventidue e righe fin qui di questa successiva di sei fogli.

Firmato : RODOLFO BALDI;

Firmato : RICCARDO PRESTINI;

**Firmato : Dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE,
NOTAIO.**

Dott. Francesco Giambattista Nardone**Notaio****STATUTO DI FARMAPIANA S.P.A.****TITOLO I****COSTITUZIONE - SEDE – DURATA – OGGETTO****1. COSTITUZIONE**

- 1.1. Ai sensi degli articoli 113 bis e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995 n. 26, convertito dalla Legge 29 marzo 1995 n. 95 e del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533 è costituita una società per azioni denominata **"FARMAPIANA S.p.A."**.

2. SEDE

- 2.1. La società ha sede legale in Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36.
- 2.2. La Società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi su tutto il territorio nazionale.
- 2.3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

3. DURATA

- 3.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, che può altresì stabilire lo scioglimento anticipato della società.

4. OGGETTO, SCOPO E RELATIVE ATTIVITÀ

- 4.1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente.
- 4.2. Costituiscono oggetto della società, a titolo esemplificativo:
- la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene



personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;
- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
- la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, ed a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura socio-sanitaria pubblica o privata;
- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo agli anziani, giovani o disabili, case di riposo, assistenza domiciliare;
- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

4.3. Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;



- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica a Enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.
- 4.4. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari ad essi attinenti e strumentali e comunque ritenute utili. Può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie, precisando che l'assunzione di partecipazioni non dovrà avvenire in via prevalente, e comunque nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni; svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:
- la localizzazione delle farmacie sul territorio comunale in aree territoriali che si presentano commercialmente meno vocate;
 - la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
 - la realizzazione di una "carta dei diritti dell'utente della farmacia";
 - la immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura delle malattie;
 - la qualificazione e la preparazione degli operatori.
- 4.5. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.
- 4.6. La società potrà anche costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività, compatibilmente con la normativa vigente.
- 4.7. Sono peraltro tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali riservate, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria, l'erogazione di credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata e regolamentata dalla legge 2 gennaio 1991 n.1

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

**5. Soci**

- 5.1. Possono essere soci della "Farmapiana S.p.A." soggetti di diritto pubblico e privato.
- 5.2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.
- 5.3. I soci definiscono di comune accordo la misura e le modalità di collocamento, nel rispetto delle norme inderogabili di legge della quota di capitale sociale da riservare all'azionariato diffuso.

6. CAPITALE SOCIALE

- 6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 6.000.000,00 ed è suddiviso in numero 6.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna aventi i diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI


- 7.1. La partecipazione al capitale sociale degli Enti pubblici promotori, Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio, non potrà scendere al di sotto del 51%.
- 7.2. La violazione della previsione indicata al punto precedente è causa di scioglimento della società.
- 7.3. L'ingresso nella compagine sociale di altri Enti locali, diversi dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, potrà avvenire esclusivamente mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

8. AZIONI

- 8.1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
- 8.2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.
- 8.3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

9. VINCOLO ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

- 9.1. In forza della facoltà concessa dal Codice Civile, si stabilisce che i soci privati, indipendentemente dal titolo (ivi compreso la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale ovvero mediante atti di compravendita) di acquisizione della titolarità dell'azione, non potranno, fino al 31 dicembre



del quinto anno successivo, cedere alcuna azione della società, ovvero assoggettarla a costituzione di diritti reali ovvero a qualsivoglia atto idoneo a privarla di diritti amministrativi o patrimoniali, per nessuna ragione o causa.

- 9.2. Il terzo beneficiario del trasferimento della proprietà, dell'usufrutto od ogni altro diritto sulle azioni della società avvenuto in violazione di quanto disposto nel presente articolo non sarà legittimato a chiedere l'iscrizione nel libro soci.

10. DIRITTO DI OPZIONE

- 10.1. In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione così come disciplinato e regolamentato dalle disposizioni a tale riguardo contenute nel codice civile e nelle speciali leggi in materia con l'unica eccezione rappresentata dal termine concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione che non potrà essere inferiore a 3 mesi.

11. DIRITTO DI PRELAZIONE

- 11.1. Ogni socio ha diritto di prelazione per l'acquisto della titolarità di azioni che altro socio intenda trasferire.
- 11.2. Con il termine "trasferire" di cui al presente articolo, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione.
- 11.3. Nelle ipotesi in cui le azioni fossero trasferite a fronte di prestazioni infungibili (quali, a titolo esemplificativo, la permuta ovvero il conferimento) il socio che intendesse cedere le azioni sarà obbligato ad accettare il cambiamento della controprestazione dovendo trasferire le azioni al socio che, esercitando il diritto di prelazione, offrisse quale corrispettivo un prezzo pari al valore della azioni, valore che sarà determinato dall'arbitratore nelle forme e nei modi di seguito pattuiti.
- 11.4. Pertanto, qualora un socio intendesse trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la proprietà, l'usufrutto od ogni altro diritto sulle proprie azioni, dovrà farne offerta agli altri soci, mediante lettera raccomandata A/R da inviare agli stessi.
- 11.5. Nella comunicazione dovranno essere indicate tutte le modalità e le condizioni relative al trasferimento delle azioni, ivi comprese il numero di

Dott. Francesco Giambattista Nardone**Notaio**

azioni che si intendono trasferire e le generalità dei beneficiari del trasferimento; in caso di vendita, occorrerà altresì indicare il prezzo offerto e le relative modalità di pagamento nonché le garanzie offerte. Nel caso in cui le azioni fossero cedute a fronte di una prestazione infungibile la comunicazione dovrà contenere anche l'impegno ad accettare il cambiamento della controprestazione (essendo obbligato il socio che intenda trasferire le azioni ad accettare quale corrispettivo un prezzo pari al valore della azioni che sarà determinato dall'arbitratore).

- 11.6. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono comunicarlo all'offerente, e solo per conoscenza agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata a.r. che dovrà essere inviata entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 11.4
- 11.7. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato su tutte le azioni offerte in prelazione e non potrà essere condizionato.
- 11.8. Qualora l'offerta venga accettata da più soci il diritto di prelazione verrà attribuito fra gli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
- 11.9. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo ovvero su altre modalità o condizioni del trasferimento, avrà comunque diritto di esercitare la prelazione obbligandosi ad offrire il prezzo ovvero ad accettare le modalità e le condizioni del trasferimento stabilite dall'organo arbitrale di cui all'art. 31, che assumerà, in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.
- 11.10. Nella propria valutazione l'organo arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dall'eventuale potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari (egli dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire - in conformità a criteri di mercato - un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere o consentire di fare raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza).
- 11.11. L'organo arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Dott. Francesco Giambattista Nardone**Notaio**

- 11.12. Le azioni, cadute in successione e pervenute, in proprietà o altro diritto reale, a soggetti che non siano discendenti consanguinei (o figli adottivi o coniuge) del *de cuius*, dovranno essere dagli eredi offerti in vendita agli altri soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi.
- 11.13. All'arbitratore si applica la procedura prevista all'art. 31.
- 11.14. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data dell'invio ai soci delle raccomandate di cui al punto 11.4.
- 11.15. Il terzo beneficiario del trasferimento della proprietà, dell'usufrutto od ogni altro diritto sulle azioni della società, acquista i diritti amministrativi inerenti le azioni e sarà legittimato a chiedere l'iscrizione nel libro soci solo se in grado di dimostrare che la procedura sopra descritta sia stata completamente rispettata.
- 11.16. Il presente articolo si applica anche ai casi in cui il trasferimento di azioni intervenga a favore di società controllate e/o collegate
- 11.17. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche ai trasferimenti di diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili e di warrants.
- 11.18. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie degli enti di diritto pubblico.

12. GRADIMENTO

- 12.1. La cessione delle azioni a non soci, la costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita del diritto di voto derivante dal possesso delle azioni, sarà comunque subordinata al gradimento dei Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio, che dovranno esprimerlo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del socio, del nome del promissario avente causa. Il gradimento, non espresso entro il suddetto termine, si intende accordato. Il gradimento ed il mancato gradimento dovranno essere estesamente e congruamente motivati in relazione all'interesse sociale ed alle esigenze del servizio farmaceutico.
- 12.2. In difetto del gradimento dei Comuni, gli atti di cessione delle azioni non avranno effetto nei confronti della società.
- 12.3. Il presente articolo si applica anche ai casi di trasferimento di azioni a favore di società controllate e/o collegate.



12.4. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno avvenire per iscritto, tramite raccomandata A/R.

13. CERTIFICATI AZIONARI

13.1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

13.2. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

13.3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

14. OBBLIGAZIONI

14.1. La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nelle forme di legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

15. ORGANI

15.1. Sono organi della società:

- - l'Assemblea,
- - il Consiglio di Amministrazione,
- - il Collegio dei Sindaci.


16. ASSEMBLEA

16.1. L'Assemblea è costituita dagli azionisti.

16.2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

16.3. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, con tutte le informazioni sopra indicate, è comunicato nelle forme di legge.

16.4. Si reputano regolarmente costituite le assemblee comunque riunite nelle quali risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti i



componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale nella misura prevista dall'art. 2366 c.c.

- 16.5. L'Assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda la quinta parte del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 16.6. Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere diverso dalla sede della società, purché nel territorio nazionale.
- 16.7. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, risultino iscritti nel libro dei soci e quelli che, nello stesso termine, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
- 16.8. Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, delle società controllate o collegate o delle società che a loro volta esercitano il controllo sulla società mediante delega scritta.
- 16.9. Le deleghe dovranno rimanere acquisite agli atti sociali.

17. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.
- 17.2. L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.
- 17.3. Nell'Assemblea Straordinaria le funzioni del segretario dovranno essere svolte da un notaio.
- 17.4. La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.
- 17.5. Delle operazioni assembleari deve essere redatto, nelle forme di legge, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure redatto da un notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.
- 17.6. In caso di parità di voti la proposta oggetto di votazione assembleare viene respinta.

Dott. Francesco Giambattista Nardone**Notaio****18. ASSEMBLEA ORDINARIA**

- 18.1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.
- 18.2. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
- 18.3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine previsto in via ordinaria dall'articolo 2363 del codice civile ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società entro il maggiore termine previsto dal medesimo articolo, per l'esame e l'approvazione del bilancio e per gli altri incumbenti di legge.

19. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 19.1. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più dei quattro quinti del capitale sociale.
- 19.2. L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie attribuite dalla Legge alla sua competenza e, in ogni caso sono devolute alla sua competenza le delibere concernenti la scissione e la fusione, della società, quelle concernenti la cessione o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda nonché quelle concernenti il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

20. NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
- 20.2. In forza delle norme contenute nel codice civile che consentono di attribuire agli Enti pubblici che hanno partecipazioni in società per azioni particolari diritti di nomina, è congiuntamente riservata ai Sindaci dei Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio la nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione cumulativamente detenuta da detti Comuni e precisamente la nomina di un amministratore per ogni quota di capitale sociale cumulativamente posseduta pari al 20% o per frazione pari o superiore al 10%.

Dott. Francesco Giambattista Nardone**Notaio**

- 20.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, nella quale, solo per detto fine, i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio non hanno diritto al voto.
- 20.4. Gli amministratori possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza del termine; è tuttavia di competenza esclusiva dei Sindaci dei Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio la revoca degli amministratori dai medesimi nominati in forza di quanto previsto al punto 20.2.
- 20.5. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, questi saranno sostituiti con le stesse modalità della loro nomina. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.
- 20.6. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 21. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- 21.1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da due consiglieri in carica o dal Collegio sindacale.
- 21.2. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio sindacale.
- 21.3. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax o telegramma, o con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai sindaci.

Dott. Francesco Giambattista Nardone**Notaio****22. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

- 22.1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
- 22.2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.
- 22.3. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nel relativo libro sociale.

23. VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

- 23.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.
- 23.2. In caso di assenza il segretario è sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
- 23.3. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

24. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 24.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
- 24.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 20.3, un amministratore delegato, con i poteri e le attribuzioni di cui al successivo articolo 26.
- 24.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore operativo, al quale siano affidati i poteri di gestione operativa della società, rigorosamente indicati nell'atto di nomina, da esercitare in armonia con le direttive impartite dall'amministratore delegato e dal Consiglio di Amministrazione.

**25. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 25.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il proprio Presidente tra i membri nominati direttamente dai Sindaci dei Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 20.2.
- 25.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della società e ne riferisce periodicamente al Consiglio.
- 25.3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vice Presidente.
- 25.4. In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età ovvero, qualora nominato, dal Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano di età ovvero, se nominato, del Vice Presidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

26. AMMINISTRATORE DELEGATO

- 26.1. All'amministratore delegato, nell'ambito del programma fissato dal Consiglio di Amministrazione, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso il compimento di tutte le operazioni per la gestione della società ed il raggiungimento dello scopo sociale, fatta eccezione per i poteri non delegabili a norma di legge.
- 26.2. L'amministratore delegato può essere revocato con voto del Consiglio di Amministrazione. In caso di revoca, qualora nei successivi sessanta giorni (60 gg.) non sia possibile, ai sensi dell'art. 24.2 del presente statuto, la nomina di un altro amministratore delegato, dovrà essere convocata, senza indugio, l'assemblea ordinaria dei soci per l'adozione dei provvedimenti opportuni ivi incluso quello concernente la revoca del o degli amministratori.

27. COLLEGIO SINDACALE

- 27.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
- 27.2. In forza delle norme contenute nel codice civile che consentono di attribuire agli Enti pubblici che hanno partecipazioni in società per azioni particolari diritti di nomina, è congiuntamente riservata ai Sindaci dei Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio la nomina diretta del Presidente del Collegio Sindacale, di un sindaco effettivo ed uno supplente.

Dott. Francesco Giambattista Nardone**Notaio**

- 27.3. Gli altri sindaci sono nominati dall'Assemblea nella quale, solo per detto fine, i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio non hanno diritto al voto.
- 27.4. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

TITOLO IV

BILANCIO – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

28. BILANCIO

- 28.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 28.2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

29. UTILI

- 29.1. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia, detratto il 5%, da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
- 29.2. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

30. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 30.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dal presente statuto e dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
- 30.2. L'Assemblea Straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'organo liquidatore.
- 30.3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

Dott. Francesco Giambattista Nardone**Notaio****31. CLAUSOLA ARBITRALE**

- 31.1. Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovesse insorgere tra la società ed i suoi azionisti e tra i soci tra loro sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Firenze. Gli arbitri così nominati designeranno fra loro il Presidente del Collegio arbitrale.
- 31.2. Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.
- 31.3. Il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di procedura civile italiano.
- 31.4. Le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.
- 31.5. Il Collegio arbitrale determinerà altresì come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- 31.6. La sede del Collegio arbitrale sarà Campi Bisenzio.
- 31.7. Nei casi consentiti dalla Legge sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

32. NORME FINALI

- 32.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato : RODOLFO BALDI;**Firmato : RICCARDO PRESTINI;****Firmato : dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE, NOTAIO.**

ESEGUITA REGISTRAZIONE il 25 luglio 2003 all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Prato 2 Registrato al nr. 1605 mod. 1 versati € 129,11.